



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI PREMI DI LAUREA





Indice

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
Art. 2 – ISTITUZIONE.....	3
Art. 3 – BANDO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI.....	3
Art. 4 – PUBBLICITÀ.....	3
Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	3
Art. 6 – CONFERIMENTO	4
Art. 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI	4



Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1.1 L'Associazione della Croce Rossa Italiana, al fine di favorire e sostenere il proseguimento ed il completamento della formazione di laureati meritevoli di Università italiane o dell'Unione Europea, può istituire premi di laurea – a carattere ricorrente o singoli – da assegnare a seguito di selezione pubblica.
- 1.2 I premi di laurea possono essere destinati:
 - a. ai laureati che abbiano conseguito il titolo di studio di laurea triennale e magistrale;
 - b. ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ai soggetti in possesso di diploma del corso di master universitario, ai dottorati di ricerca per l'elaborazione della migliore tesi.

Art. 2 – ISTITUZIONE

- 2.1 I premi di laurea sono istituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche in partenariato con Università, enti pubblici e privati.
- 2.2 L'ammontare del premio viene fissato nella medesima delibera di istituzione, sulla base delle disponibilità delle risorse economiche a copertura della spesa.

Art. 3 – BANDO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

- 3.1 La selezione dei candidati avviene sulla base di specifico bando di concorso, concordato con l'eventuale elargitore in conformità al presente Regolamento.
- 3.2 Il Bando deve contenere:
 - a. il numero e l'importo dei premi da conferire;
 - b. la tipologia del premio, la materia/l'ambito di studio o di ricerca che si intende premiare;
 - c. i requisiti minimi per la candidatura;
 - d. la denominazione dell'elargitore, se su fondi esterni;
 - e. i termini e modalità di presentazione delle domande e l'eventuale documentazione richiesta ai candidati;
 - f. le modalità del trattamento dei dati personali;
 - g. i criteri per la formulazione della graduatoria di merito.

Art. 4 – PUBBLICITÀ

- 4.1 Tutti i bandi devono essere pubblicizzati sul sito *web* istituzionale dell'Associazione, nella sezione Trasparenza, per non meno di trenta giorni.
- 4.2 Ai bandi di concorso istituiti è data la più ampia diffusione mediante pubblicazione in appositi portali e comunicazioni agli organi universitari competenti.

Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 5.1 La Commissione giudicatrice è normalmente costituita da tre componenti, individuati tra professori universitari, ricercatori universitari o soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia oggetto del premio di laurea. Nelle ipotesi di premio di laurea istituito a valere su fondi esterni, uno dei componenti è designato dal soggetto elargitore del premio.
- 5.2 La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale.



- 5.3 La Commissione adempie alle sue funzioni a titolo gratuito fatti salvi i rimborsi spese nei limiti previsti dal *Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari*.
- 5.4 La Commissione giudicatrice, applicando i criteri per la valutazione fissati dal Bando, formula la graduatoria dei candidati e designa il vincitore. In caso di elaborati valutati parimenti meritevoli, l'importo del premio può essere diviso in parti uguali tra più vincitori.
- 5.5 Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 6 – CONFERIMENTO

- 6.1 Il premio è conferito con Provvedimento Presidenziale al vincitore designato dalla Commissione giudicatrice. Il vincitore deve espressamente dichiarare la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione.
- 6.2 In caso di rinuncia del vincitore, il premio sarà conferito al candidato utilmente collocato in graduatoria.

Art. 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI

- 7.1 Nel caso in cui un anno non si presentino candidati, oppure la Commissione Giudicatrice ritenga di non assegnare il premio di laurea, l'importo relativo è utilizzato per incrementare l'ammontare e/o il numero di premi per l'anno successivo.
- 7.2 Il Regolamento entra immediatamente in vigore e non trova applicazione nel caso di procedure per il conferimento di premi di laurea già attivate e/o in corso di svolgimento.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	10 aprile 2021	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>